COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA
PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 4 Reg. Delib.

OGGETTO:

ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E INCENTIVAZIONE PER LA RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE NONCHÉ PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (L.R. 18/2019)- CRITERI ATTUATIVI PER L'ACCESSO ALL'INCREMENTO DELL'EDIFICABILITÀ MASSIMA DEL PGT (ART.11 C.5) - INDIVIDUAZIONE AREE O SINGOLI IMMOBILI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DI TUTTE O ALCUNE DELLE DISPOSIZIONI IN DEROGA ALLE NORME PGT E DEL RE, IN RELAZIONE A SPECIFICHE ESIGENZE (ART.11 C.5-TER) E DALL'ART. 11 C.5, NEI CASI NON COERENTI (ART.11 C.5-QUATER).

L'anno **duemilaventidue** addì **ventiquattro** del mese di **Marzo** alle ore 20.30 , previ inviti personali avvenuti nei modi e termini di legge, il Consiglio Comunale, in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, si è riunito in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020 e del Decreto Sindacale n. 4 in data 31.03.2020, in sessione Straordinaria di prima convocazione.

RISULTANO:

		Presenti
FUMASONI VALERIO	**SINDACO**	**SI**
TAVELLI GIORGIO		**SI**
LIBERA CHIARA		**SI**
SCARAFONI MORIS		**SI**
ACHILLI MAURO		**SI**
MERAVIGLIA SARA		**SI**
MELONI ALBERTO		**SI**
SANNA ANDREA		**SI**
RAVIZZA WALTER		**SI**
NEGRI CARLO		**SI**
BIELLA MICHELE ANDREY		**SI**
BORDONI STEFANO LUCA		**SI**
BORELLINI DIMITRI		**SI**

Presenti: **13** Assenti: **0**

Partecipa all'adunanza in videoconferenza il Segretario Comunale dott. **CESARE PEDRANZINI**, Segretario Comunale.

FUMASONI VALERIO, nella sua qualità di Sindaco, constata la legalità dell'adunanza mediante collegamento in videoconferenza, e invita a trattare l'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Interviene **l'Ing. Pietro Maspes** per una presentazione generale della rigenerazione urbana. (disponibile sul sito www.comune.berbenno.so.it – audio sedute consiglio comunale al min. 0.39.00)

Premesso che:

1) il Comune di Berbenno di Valtellina è dotato di Piano di Governo del Territorio approvato definitivamente con delibera del Consiglio Comunale **n. 24 del 12/07/2013**, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regionale Lombardia Serie Avvisi e Concorsi **n. 48 del 27/11/2013**;

2) con propria delibera **n. 11 del 25/03/2019** è stata approvata definitivamente la prima variante al vigente Piano di Governo del Territorio del Comune di Berbenno di Valtellina, pubblicato sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi **n. 21 del 22/05/2019**;

Preso atto:

a) della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e s.m.i. "Legge per il governo del territorio";
b) della Legge Regionale 28 novembre 2014, n. 31 e s.m.i. "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato";
c) della Legge Regionale del 26 novembre 2019, n. 18, "Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005 n. 12";
d) della Legge Regionale 7 agosto 2020, n. 18 "Assestamento al bilancio 2020 - 2022 con modifiche di leggi regionali";

Richiamato:

a) l'art. 11 della L.R. 12/2005, così come integrata dalla L.R. 18/2019, il quale al comma 5 prevede che per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente l'indice di edificabilità massimo previsto dal P.G.T. è incrementato fino al 20 per cento, sulla base di criteri definiti dalla Giunta regionale e modulabili dai comuni, ove perseguano una o più delle seguenti finalità:
b) realizzazione di servizi abitativi pubblici e sociali, ai sensi della Legge Regionale 8 luglio 2016, n. 16 (Disciplina regionale dei servizi abitativi);
c) aumento della sicurezza delle costruzioni relativamente al rischio sismico e riduzione della vulnerabilità rispetto alle esondazioni;
d) demolizione o delocalizzazione di edifici in aree a rischio idraulico e idrogeologico, anche comportanti la riqualificazione degli ambiti fluviali;
e) rispetto del principio di invarianza idraulica e idrologica, gestione sostenibile delle acque meteoriche, risparmio idrico, conseguimento del drenaggio urbano sostenibile;
f) riqualificazione ambientale e paesaggistica, utilizzo di coperture a verde, intercornessione tra verde e costruito per la realizzazione di un ecosistema urbano sostenibile, anche in attuazione della Rete Verde e della Rete Ecologica;
g) demolizione di opere edilizie incongrue, identificate nel P.C.I. ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della L.R. 31/2014;
h) realizzazione di interventi destinati alla mobilità collettiva, all'interscambio modale, alla ciclabilità e alle relative opere di accessibilità, nonché di riqualificazione della rete infrastrutturale per la mobilità;

i) conferimento di rifiuti, derivanti da demolizione selettiva, a impianti di recupero e utilizzo di materiali derivanti da operazioni di recupero di rifiuti;
j) bonifica degli edifici e dei suoli contaminati, fatta salva la possibilità di avvalersi, in alternativa e ove ne ricorrano le condizioni, degli incentivi di cui all'articolo 21, comma 5, e all'articolo 21-bis, comma 2, della L.R. 26/2003, nel caso in cui gli interventi di decontaminazione vengano effettuati dal soggetto non responsabile della contaminazione;
k) interventi di chiusura di vani aperti finalizzati alla riduzione del fabbisogno energetico dell'edificio;
l) applicazione di sistemi integrati di sicurezza e di processi di gestione dei rischi dei cantieri, basati sulla tracciabilità e sulle attività di controllo, con particolare attenzione al movimento terra e alla tracciabilità dei rifiuti, che si basino su tecnologie avanzate, utilizzando strumenti come la geolocalizzazione, la videosorveglianza e la protezione perimetrale, al fine di prevenire il rischio di reato nel corso di tutte le fasi dei cantieri relativi agli interventi finalizzati alla rigenerazione urbana;
m) eliminazione delle barriere architettoniche;
n) e il comma 5-ter dell'art. 11 della L.R. 12/2005, così come integrata dalla L.R. 18/2019, nel quale si dispone che gli interventi di cui al comma 5 sono realizzati anche *in deroga all'altezza massima prevista nei* P.G. T., *nel limite del 20 per cento, nonché alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento, sulle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi, fatte salve le nonne statali e quelle sui requisiti igienico-sanitari;*

Dato atto:
a) che i comuni hanno la facoltà, qualora lo ritengano opportuno, di modulare i criteri per l'incremento volumetrico di cui all'art. 11 comma 5 della L.R. 12/2005, stabiliti con DGR 5 agosto 2020 - n. XI/3508;
b) che la disciplina dell'art. 11 comma 5-ter della L.R. 12/2005 prevede che i Comuni, mediante motivata deliberazione consigliare, possano individuare aree o singoli immobili ai quali non si applicano alcune delle disposizioni derogatorie di cui al medesimo comma, in relazione a specifiche ragioni di tutela paesaggistica;
c) che il comma 5-quater dell'art. 11 della L.R. 12/2005, il quale prevede che i comuni con deliberazione del consiglio comunale possano escludere aree o singoli immobili dall'applicazione del comma 5, nei casi non coerenti con le finalità di rigenerazione urbana;
d) che le deliberazioni di cui all'articolo 11, commi 5-ter e 5-quater, della L.R. 12/2005 devono essere inviate alla Direzione generale regionale competente entro il 31 gennaio di ogni anno;

Valutata:
1) l'opportunità di disporre alcune modulazioni ai criteri stabiliti da Regione Lombardia, di cui alla DGR 5 agosto 2020 - n. XI/3508, come riportate nell'allegato A alla presente deliberazione, al fine di contestualizzare le possibilità di incremento volumetrico in accordo con le caratteristiche del contesto urbano del Comune di Berbenno di Valtellina e con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale;
2) i contenuti del P.G.T., in particolare della cartografia e degli elaborati che rilevano e descrivono le aree o i singoli immobili di pregio storico e culturale, gli ambiti caratterizzati da una sensibilità paesistica rilevante, le aree interessate da vincoli di tipo paesaggistico e monumentale, gli edifici rurali con caratteristiche di pregio storico-architettonico;

Richiamata:
a) la L.R. 31/2014 che all'art. 2 comma 1 lettera e) definisce la rigenerazione urbana come *l'insieme coordinato di interventi urbanistico-edilizi e di iniziative sociali che possono includere la*

sostituzione, il riuso, la riqualificazione dell'ambiente costruito e la riorganizzazione dell'assetto urbano attraverso il recupero delle aree degradate, sottoutilizzate o anche dismesse, nonché attraverso la realizzazione e gestione di attrezzature, infrastrutture, spazi verdi e servizi e il recupero o il potenziamento di quelli esistenti, in un'ottica di sostenibilità e di resilienza ambientale e sociale, di innovazione tecnologica e di incremento della biodiversità dell'ambiente urbano;

Considerato:

1) che il Permesso di Costruire in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, disciplinato dall'art. 40 della L.R. 1.2/2005, è la procedura indicata dalla legislazione regionale vigente in caso di interventi di interesse pubblico, in accordo con le disposizioni statali dell'art. 14 comma 1-bis del DPR 380/2001;

Valutato:

a) che ai sensi della legislazione regionale vigente, la rigenerazione urbana può comprendere una pluralità di fattispecie di interventi, che coinvolgono il tessuto edificato in maniera articolata e diversificata, non univocamente riconducibili né alle definizioni di interventi edilizi di cui all'art. 3 comma 1 del DPR 380/2001 né ai diversi titoli abilitativi di cui al TITOLO II del medesimo DPR 380/2001;

b) che in generale gli interventi di incremento volumetrico possono necessitare di essere attuati in deroga alle disposizioni del PGT, in particolare rispetto alle norme sull'altezza, sulle prescrizioni quantitative e morfologiche, sulle tipologie di intervento e sulle distanze;

c) che i medesimi interventi in alcuni casi possono altresì essere attuati in un quadro di sostanziale coerenza con la disciplina di piano, fatta salva la possibilità di sfruttare l'incremento volumetrico;

d) che gli obiettivi di riduzione del consumo di suolo, di rigenerazione urbana e territoriale e di recupero del patrimonio edilizio esistente insiti nella recente legislazione regionale in materia di governo del territorio e in particolare della L.R. 31/2014 e della L.R 18/2019 sono condivisibili;

e) che è altresì necessario ponderare adeguatamente gli incentivi volumetrici e derogatori per interventi generalizzati sull'intero patrimonio edilizio esistente in relazione agli interessi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio paesistico ambientale proprio del territorio di Berbenno di Valtellina;

f) che alcune aree e singoli immobili esistenti sul territorio, così come peraltro indicato nel PGT, costituiscono senza dubbio situazioni meritevoli di una particolare attenzione dal punto di vista paesaggistico, al fine di preservare le caratteristiche storiche del contesto urbano e di conservare gli elementi simbolici e di pregio, in particolare:
- Edifici ricadenti negli ambiti d'antica formazione di cui all'art. 5.3 dell'elaborato RN.01 come rappresentati sulla tavola R.02 – "Carta della disciplina delle aree" del PGT di Berbenno di Valtellina;
- Edifici e manufatti di valore storico culturale di cui all'art. 2.1 dell'elaborato RNS.01 come rappresentati sulla tavola R.04 – "Elementi significativi del paesaggio antropico e della memoria" del PGT di Berbenno di Valtellina;

g) che la disciplina del PGT vigente relativa alle aree di cui al punto precedente prevede possibilità di intervento diversificate, in relazione alle caratteristiche del singolo immobile o alla presenza di elementi da tutelare;

h) che la facoltà di escludere aree o singoli immobili dalle disposizioni in deroga ai sensi del comma 5-ter dell'art. 11 della L.R. 12/2005 non comporta necessariamente l'esclusione dai benefici volumetrici di cui al comma 5, considerato che gli stessi possono trovare comunque applicazione qualora coerenti con la disciplina del PGT vigente applicando la sola deroga alle prescrizioni quantitative e sulle distanze;

Ritenuto:

1) che al fine di verificare l'effettiva coerenza con le finalità di rigenerazione urbana, il Consiglio Comunale debba potersi esprimere specificatamente sugli interventi proposti in relazione all'art. 11 comma 5 della L.R. 12/2005;
2) che le aree e gli immobili individuati nell'elaborato Tavola 02 - Individuazione aree o singoli immobili del territorio ai quali non si applicano le disposizioni dell'art. 11 comma 5-ter della L.R. 12/2005 allegata alla presente deliberazione siano meritevoli di una particolare tutela paesaggistica, al fine di escludere l'applicazione delle disposizioni in deroga di cui al comma 5-ter dell'art. 11 della L.R. 1.2/2005, in particolare in relazione all'altezza massima, alle prescrizioni morfologiche, alle tipologie di intervento;

Acquisiti al riguardo i seguenti pareri previsti dall'art. 49 del T.U.E.L. n° 267/2000:
- parere tecnico sottoscritto favorevolmente dal Responsabile dell'Area Tecnica;
- parere contabile sottoscritto favorevolmente dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Visto l'art. 42 del Testo Unico n. 267/2000;

Vista la Legge Regionale 12/2005 e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale n° 18/2019 e s.m.i.;

Interviene il Consigliere Carlo Negri: "Ci tengo ad evidenziare come a quasi tre anni dall'insediamento di questa Amministrazione non una Commissione consigliare di lavoro è stata formata. Fatta eccezione le commissioni la cui costituzione è d'obbligo: "commissione elettorale" e altre forse. Prendo atto che, decisione della maggioranza, l'attività amministrativa si determina e si esplica seguendo strade che non contemplano la costituzione di Commissioni consigliari. Non fa eccezione quindi la materia urbanistica, su cui siamo chiamati ad esprimerci in questa sede, questa sera. I complimenti ed il biasimo sono due facce di una stessa sfera: tutto dipende dal punto di vista. Da alcuni anni ci viene somministrata un'urbanistica decisa nei palazzi della Regione Lombardia da burocrati e politici che interpretano il loro tempo. È nel sapere diffuso e anche nella consapevolezza diffusa che l'urbanistica incide sulla nostra vita, sulle attività produttive, in una parola: sulla nostra economia. In tempi relativamente recenti, dal 2005 ci pervengono leggi urbanistiche che si prefiggono: difesa del suolo senza ampliamenti di aree fabbricabili, "tutela del paesaggio" e "rigenerazione urbana", intesa quest'ultima come agire dell'uomo in recupero del patrimonio edilizio esistente. Con il termine *patrimonio* univocamente inteso in accezione positiva. Intenzioni virtuose tutte; sulla carta, nei fatti un po' meno. Mi sovvengono considerazioni numeriche; con i seguenti dati raccolti e che vado ad enumerare.

Le province lombarde tutte, hanno realtà territoriali, sociali, produttive, economiche simili che le accomunano, ma anche dissimili tra di loro. Dissimile da tutte le altre, la Provincia di Sondrio: ha una densità di abitanti per kilometro quadrato bassissima: 56 abitanti. In raffronto con altre province: Milano città metropolitana 2.063 abitanti per kmq., Monza Brianza 2.140 abitanti per

kmq., Varese, con più di dieci volte la densità di Sondrio, 734 abitanti per kmq, Como 465 abitanti per kmq., Lecco 413 abitanti per kmq., non cito le altre; riporto ultima Mantova con 172 abitanti per kmq.. Sempre più di tre volte la densità di Sondrio. Per interpretare e collocare i dati raccolti può venire in aiuto il "rasoio di Occam", ne hanno fatto uso nel secolo scorso Albert Einstein, un fisico di discreta notorietà, Marguerite Yourcenair, una scrittrice francese, non per depilarsi; in tempi più recenti ne ha fatto uso Stephen Hawking, cosmologo, matematico, astrofisico. Dicevo, utilizzando il "rasoio di Occam" possiamo concludere facilmente che non puo' un'urbanistica pensata convenientemente per tutte le Province lombarde essere quella giusta per la Provincia di Sondrio. I problemi, le esigenze e le criticità degli abitanti e del territorio della Provincia di Sondrio non sono comuni a quelli delle altre province lombarde: sono perlopiù dissimili. Il pensiero unico di una urbanistica valida per tutto il territorio della Regione Lombardia è una sciocchezza non misurabile. Senza bisogno di dimostrazione. Non può generare risposte positive alla giusta e conveniente pianificazione urbanistica della nostra Provincia quanto raccolto nella Legge Regionale n. 12/2005 e raccolto nelle successive Leggi Regionali tra cui la Legge Regionale n. 13/2001 sulla limitazione del consumo del suolo fino ad arrivare alla n. 18/2019 che tratta la rigenerazione urbana e territoriale e del recupero del patrimonio edilizio esistente.
Cosa si fa? Subiamo.

Prima di proseguire nelle considerazioni sul "pensiero unico" dell'urbanistica della Regione, desidero evidenziare una pecca esiziale per lo sviluppo delle attività produttive sul territorio del nostro comune. Il P.G.T. è stato approvato, fin dal 2013, assenti le tabelle recanti i costi di monetizzazione previsti a livello comunale, rendendo, dal 2013 ripeto, di fatto non attuabili le previsioni del P.G.T. stesso. Porto ad esempio. Le attività produttive coinvolte dai pianificati "ambiti di trasformazione" sono state di fatto impedite nel loro agire economico.

Sempre in relazione a decisioni e scelte legislative che subiamo calate dall'alto, ci ritroviamo con un'urbanistica incoerente con quello che ritengo l'obiettivo principale e non accessorio di una urbanistica consapevole: "la produzione di ricchezza sul territorio". Veniamo invece travolti dalla scienza urbanistica orientata ad altri temi, più che altro accessori ma che vengono tramutati in: temi totalizzanti. il mantra della neo-urbanistica è ossessivo: paesaggio, sostenibilità, economia circolare, identità, storia e memoria storica. quanto a quest'ultima, la storia, proprio il documento che stiamo esaminando, rigenerazione urbana – relazione illustrativa, focalizza i vecchi nuclei abitati originari, come memoria di antiche miserie. ciò rilevato, non mi è chiara la ragione di una opera di tutela estremista che ha quale scopo quello di preservare assolutamente testimonianze di un'epoca dove si faceva la fame, ma in compenso si costruivano chiese e campanili. certo che questi vecchi nuclei

vengono abbandonati; non hanno più nulla da dare al nostro tempo se non l'aspetto pittoresco. E qui si può aprire un capitolo a discutere sul lavoro fatto e preordinato al recupero delle corti di Polaggia vecchia. Operazione anacronistica e destinata all'insuccesso, inteso come non raggiungimento degli obiettivi dichiarati. Fatto salvo che i veri obiettivi non siano il drenare in direzione del Comune finanziamenti provenienti dai vari contributi. Quanto al paesaggio, che sta diventando metro per giudicare qualsiasi attività antropica, desidero scomodare Baruch Spinoza, morto dal 1677, che si esprimeva circa la concezione finalistica del mondo considerandola "un pregiudizio dell'uomo", prodotto dell'immaginazione: si cerca infatti di spiegare il mondo con i concetti di bene, male, bello, brutto, dimenticando che non esprimono la realtà nella sua oggettività. Trasportato al campo dell'urbanistica ed al nostro agire moderno, ci ritroviamo con rigidi indirizzi dettati da burocrati che, dal duecentocinquantesimo piano di un qualche grattacielo, con le loro scrivanie e con i loro culoni impegnano la skyline di Milano. Sono i burocrati che in preda a compulsione pianificatoria dispongono su tutto: la reintroduzione del lupo nell'arco alpino, burocrati che arrivano a fissare, in compulsione pianificatoria, finanche i corridoi che devono percorrere i cervi sul nostro territorio; dimenticando che i cervi e ungulati similari non conoscono la segnaletica stradale. Quanto all'economia circolare, trovo cosa significa, è un modello di produzione e consumo che implica condivisione, prestito, riutilizzo, riparazione, ricondizionamento e riciclo delle materie e dei prodotti. Nella pianificazione urbanistica regionale questo modello è dichiarato negli intenti; non nei fatti. L'urbanistica della regione consente l'attività di produzione dei beni, non il riciclo. Nel nostro sito produttivo di S. Pietro ad esempio si può insediare una fabbrica di frigoriferi; non si può insediare una attività di riciclo di frigoriferi. Lo stesso divieto vale per qualsiasi attività di trattamento di prodotti che vengono considerati rifiuto. Con grave danno economico per tutti. L'economia circolare solo a parole. Un altro risultato tangibile e fortemente negativo è quello che in Provincia di Sondrio nuovi insediamenti produttivi di aziende di grosse dimensioni non possono essere realizzati".

(audio seduta di Consiglio al min. 1.03.20)

Con n.9 voti favorevoli e n. 4 voti contrari (Negri, Biella, Borellini, Bordoni) espressi in forma palese dai n.13 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

---

1) Richiamare e confermare quanto esposto in premessa e narrativa a motivo dell'adozione del presente atto;

2) Di approvare la modulazione dei criteri per l'accesso all'incremento dell'indice di edificabilità massimo del PGT, come proposti nell'allegato "A" della tabella di cui alla DGR 5 agosto 2020 - n. XI/3508, parte integrante della presente delibera;

3) Di disporre che, al fine di verificare la coerenza con le finalità di rigenerazione urbana, l'autorizzazione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, di cui all'art. 11, commi 5 e seguenti, della L.R. 12/2005, sia assoggettata al rilascio di un Permesso di Costruire in deroga applicando il procedimento di cui all'art. 40 comma 1 della medesima legge, con deroghe ammissibili relativamente all'altezza massima prevista nei PGT, nel limite del 20 per cento, nonché alle norme quantitative, morfologiche, sulle tipologie di intervento, sulle distanze previste dagli strumenti urbanistici comunali vigenti e adottati e ai regolamenti edilizi, fatte salve le norme statali e quelle sui requisiti igienico-sanitari;

4) Di disporre altresì, ai sensi dell'art. 11 comma 5-ter della L.R. 12/2005, che nelle aree sotto elencate:

- Edifici ricadenti negli ambiti d'antica formazione di cui all'art. 5.3 dell'elaborato RN.01 come rappresentati sulla tavola R.02 – "Carta della disciplina delle aree" del PGT di Berbenno di Valtellina;
- edifici e manufatti di valore storico culturale di cui all'art. 2.1 dell'elaborato RNS.01 come rappresentati sulla tavola R.04 – "Elementi significativi del paesaggio antropico e della memoria" del PGT di Berbenno di Valtellina;

non si applicano, in relazione a motivate ragioni di tutela paesaggistica, le disposizioni dell'art. 11 comma 5-ter della L.R.. 12/2005 in deroga alle norme dei PGT e dei regolamenti edilizi relative a:

a) altezza massima,
b) prescrizioni morfologiche,
c) tipologie di intervento.

5) Di dare atto che la presente, a norma dell'art 124 T.U. n. 267/2000 ed integrazione di cui all'art. 32 della legge n° 69/2009, verrà pubblicata all'albo pretorio informatico per 15 gg. consecutivi;

6) Di dare atto che, dell'avvenuta adozione del presente atto, in conformità all'art. 125 del succitato T.U. verrà data comunicazione ai capigruppo consiliari contestualmente all'affissione all'albo pretorio informatico del Comune;

7) Di dare atto, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al T.A.R. di Milano al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Richiamato l'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000. N. 267;

Successivamente il Consiglio Comunale, considerata l'urgenza di provvedere tempestivamente agli adempimenti conseguenti, con voti 9 favorevoli e 4 voti contrari (Negri, Biella, Borellini, Bordoni) espressi nei modi di legge dai n. 13 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

---

1. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quattro, del D.Lgs n. 267/2000.

Pareri

Comune di Berbenno di Valtellina

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 2**

Ufficio Proponente: **Ufficio Uso ed Assetto del Territorio**

Oggetto: **ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE E INCENTIVAZIONE PER LA RIGENERAZIONE URBANA E TERRITORIALE NONCHÉ PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE (L.R. 18/2019)- CRITERI ATTUATIVI PER L'ACCESSO ALL'INCREMENTO DELL'EDIFICABILITÀ MASSIMA DEL PGT (ART.11 C.5) - INDIVIDUAZIONE AREE O SINGOLI IMMOBILI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DI TUTTE O ALCUNE DELLE DISPOSIZIONI IN DEROGA ALLE NORME PGT E DEL RE, IN RELAZIONE A SPECIFICHE ESIGENZE (ART.11 C.5-TER) E DALL'ART. 11 C.5, NEI CASI NON COERENTI (ART.11 C.5-QUATER).**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Uso ed Assetto del Territorio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 18/03/2022

Il Responsabile di Settore

Silvano Bongiolatti

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO FUMASONI VALERIO	IL SEGRETARIO COMUNALE CESARE PEDRANZINI
_____	_____

ATTESTAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

☐ viene pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal e contestualmente trasmessa, in solo elenco, ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)

☐ è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - D.Lgs. 267/2000

Berbenno in Valtellina,

IL SEGRETARIO COMUNALE
CESARE PEDRANZINI

_____

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Berbenno di Valtellina. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

PEDRANZINI CESARE in data 30/03/2022
FUMASONI VALERIO in data 30/03/2022